



REPUBBLICA ITALIANA

n.4053/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Registro Sentenze

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER

n. 1242/1995

LA CAMPANIA - NAPOLI

SEZIONE PRIMA

Registro Generale

composto dai magistrati:

dott. FABIO DONADONO

Presidente

dott. PAOLO SEVERINI

Primo Referendario, est.

dott. FRANCESCO GUARRACINO

Referendario

all'udienza del 5 aprile 2006 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1242 R. G. dell'anno 1995, proposto da Pezzulo Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Tagliatela, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. D'Isernia, 38, presso lo studio dell'Avv. Bruno Arena;

contro

il Comune di Vitulazio, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Virgilio Carlo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della delibera del Consiglio Comunale n. 24 dell'8.08.1994, con la quale si provvedeva a revocare l'incarico di revisore dei conti al ricorrente, già nominato con la delibera n. 17/94, in una agli atti preordinati, consequenziali e connessi;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta da parte ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, all'udienza del 5.04.2006, il relatore, dott. P. Severini, e per le parti i procuratori, come da verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Col ricorso in epigrafe, Pezzulo Giuseppe impugnava la delibera consiliare con la quale era stato revocato l'incarico di revisore dei conti, precedentemente conferitogli dal Comune di Vitulazio, per la sussistenza di una causa d'incompatibilità rappresentata dall'essere, il medesimo, nipote di primo grado di un assessore comunale; avverso tale delibera articolava censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 2399 cod. civ., nonché d'eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, evidenziando come la norma codicistica fosse dettata esclusivamente per il collegio sindacale delle società e non fosse quindi applicabile in via analogica anche agli enti locali; né la causa d'incompatibilità, che aveva determinato la revoca, era prevista nello statuto dell'ente comunale, adottato *ex art.* 4 l. 142/90; il Comune intimato non si costituiva in giudizio; respinta la domanda di sospensiva, all'udienza del 5 aprile 2006 la causa era trattenuta per la decisione, previo deposito da

parte del ricorrente di memoria difensiva riepilogativa e di copia dello statuto dell'ente.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Oggetto del gravame è la deliberazione del Consiglio Comunale di Vitulazio, n. 24 dell'8.08.94.

Con la stessa l'organo consiliare:

- a) dava atto che la precedente delibera di C. C. n. 17 del 7 giugno 1994 (con cui s'era proceduto alla nomina di tre revisori dei conti per gli esercizi 1994, 1995 e 1996, *ex art. 57 l. 142/90*, uno dei quali nella persona del ricorrente), era stata sospesa dal Co. Re. Co. di Caserta nella seduta del 30.06.94, sia per ragioni formali (mancata indicazione dell'atto con cui era stato nominato il precedente Collegio) sia per notizie in merito ad un esposto anonimo pervenuto al Comitato;
- b) quanto a tale seconda causa di sospensione, deliberava di prendere atto dell'incompatibilità alla carica di revisore esistente, *ex art. 2399 cod. civ.*, relativamente al rag. Pezzulo Giuseppe, in quanto nipote di primo grado dell'assessore in carica Di Giulio Domenico, e di provvedere alla relativa sostituzione, nella persona del rag. Virgilio Carlo.

La delibera è stata censurata dal ricorrente sotto due profili: 1) l'impossibilità di estendere analogicamente, agli enti locali, gli effetti dell'art. 2399 cod. civ. in tema d'ineleggibilità e decadenza della carica di

sindaco di società commerciali; 2) la mancata previsione di detta causa d'incompatibilità nello statuto dell'ente.

Quanto alla prima censura, il Collegio ritiene che l'art. 2399 cod. civ. (che prevede, per quanto rileva in questa sede, che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio (...) b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo) sia espressione di un principio generale, volto a tutelare il delicato incarico in questione da potenziali condizionamenti da parte dei familiari più stretti, che esercitino la carica di amministratore.

Tale principio generale dell'ordinamento trova, a parere del Collegio, senz'altro applicazione anche nel settore delle autonomie locali, relativamente al funzionamento del corrispondente organo di vigilanza, rappresentato dal collegio dei revisori.

Si pensi, al riguardo, alle funzioni che i revisori dei conti erano chiamati a svolgere ex art. 57, co. 5, 6 e 7, della l. 142/90, vigente all'epoca dei fatti (oggi le relative disposizioni sono contenute negli artt. da 234 a 241 del d. l.vo 267/2000): 5. "Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di

deliberazione consiliare del conto consuntivo”. 6. “Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione”. 7. “I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio”.

E’ pienamente legittimo, allora, che il Consiglio Comunale di Vitulazio abbia inteso salvaguardare l’esercizio di tale delicata funzione di controllo da ogni potenziale interferenza, ed abbia ritenuto, pertanto, che il conferimento al ricorrente di tale incarico fosse incompatibile con la circostanza che lo stesso era nipote in primo grado di un assessore in carica.

Così operando, l’organo consiliare non ha fatto altro che applicare il sopra evidenziato principio generale, che non può ritenersi dettato soltanto per il settore delle società commerciali, ma che deve improntare necessariamente anche la disciplina del funzionamento degli enti locali.

Ciò è tanto più vero, se si considera che il co. 1 dell’art. 102 (intitolato *Incompatibilità ed ineleggibilità*) del d. l.vo 77/1995 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*), come modificato dall’art. 37 del d. l.vo 336 dell’11.06.1996, prevedeva quanto segue: “Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale”; e che la stessa disposizione è, attualmente, dettata dall’art. 236 co. 1 del d. l.vo 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Vale a dire che, a breve distanza temporale dalla vicenda che ci occupa, il legislatore è espressamente intervenuto, in materia, al fine d'estendere ai revisori dei conti la disciplina delle incompatibilità dei sindaci delle società commerciali.

Ciò conferma l'identità di *ratio* che sorregge la disciplina delle incompatibilità, posta a garanzia dell'autonomia dell'incarico di componente degli organi di controllo in questione, e ulteriormente legittima, *a posteriori*, la decisione del Comune di Vitulazio, di revocare la nomina del ricorrente, in considerazione della sussistenza del suddetto rapporto di parentela.

Quanto all'altra censura, impingente nella mancata previsione statutaria di detta causa d'incompatibilità, la stessa non è dirimente, posto che l'operatività dell'impugnata revoca discende, come s'è visto, dal principio generale espresso, nel codice civile, dall'art. 2399 cod. civ.

Del resto, lo stesso Statuto dell'ente, prodotto in giudizio dal ricorrente, rinviava ad un regolamento, peraltro non emanato, la previsione di ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire *la posizione di imparzialità ed indipendenza* del revisore dei conti, ponendo così correttamente in risalto la tutela dei valori, dai quali il suindicato principio discende; e che, sempre con il detto regolamento, avrebbero dovuto essere disciplinate le modalità di revoca e di decadenza dall'incarico in questione, "*applicando in quanto compatibili le norme di codice civile relative ai sindaci delle spa*".

In conformità alle citate considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - Sezione
Prima – definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe (n. 1242/95), lo
respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 5.04.2006.

dott. Fabio Donadono

Presidente

dott. Paolo Severini

Primo Referendario Estensore